AGESCI Regione Umbria
Associazione di Promozione Sociale - APS
Codice Fiscale 91007610545
Via Umberto Gnoli, loc. San Marco – 06131 Perugia
tel. +39 389 4647659
www.umbria.agesci.it
segreg@umbria.agesci.it

REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE AGESCI UMBRIA
(Approvato in data 02/12/2023)

Art. 1 – Funzione e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto AGESCI (di seguito Statuto).
2. L'Assemblea regionale è composta dai soci adulti censiti nella Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto. L'assemblea può essere convocata in composizione delegata o plenaria. La forma delegata è convocata in via ordinaria, la forma plenaria è convocata in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Regionale o su proposta di 2/3 delle co.ca. o in caso di eventi straordinari.
3. L'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera h dello Statuto, è composta da:
    a. i componenti del Comitato regionale;
    b. gli Incaricati regionali alle Branche;
    c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
    d. i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
    e. i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 6.

4. All'Assemblea regionale in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea, di cui al comma 2.
5. All'Assemblea regionale in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.
6. Ogni Gruppo è rappresentato da uno o più soci adulti del Gruppo di appartenenza, in base alle ripartizioni proporzionali di rappresentanza, secondo cui le comunità capi che hanno un numero di soci adulti censiti superiore a quindici, scelgono un terzo delegato.
7. Qualora un membro dell'Assemblea regionale possa partecipare contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 6, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 3, lettere a-d, la partecipazione è valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 3, lettera a-d, e al comma 4.
8. L'Assemblea regionale in forma plenaria o delegata può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.

AGESCI Regione Umbria
Associazione di Promozione Sociale - APS
Codice Fiscale 91007610545
Via Umberto Gnoli, loc. San Marco – 06131 Perugia
tel. +39 389 4647659
www.umbria.agesci.it
segreg@umbria.agesci.it

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente.
2. L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:
   a. ogni volta che lo ritengano necessario;
   b. su richiesta scritta e motivata da parte del Consiglio Regionale, di un'Assembla di Zona, di almeno un terzo delle Co.Ca. della Regione o di almeno i due quinti degli aventi diritto al voto.
3. Nel caso di cui al comma 2, i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 3 - Convocazione – Modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto, anche per via telematica, almeno venti giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo dovranno pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea regionale.
3. L'ordine del giorno e il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza del 50 per cento più uno degli aventi diritto.
2. L'Assemblea regionale in forma delegata è validamente costituita con la presenza del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto e i due terzi delle comunità capi della Regione.
1. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell'art. 5-, presso la Segreteria dell'Assemblea regionale.
2. L'Assemblea può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi telematici, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 5 – Delega

1. In caso di Assemblea regionale in forma plenaria ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
2. In caso di Assemblea regionale in forma plenaria un componente dell'Assemblea regionale non può raccogliere contemporaneamente più di una delega.

AGESCI Regione Umbria
Associazione di Promozione Sociale - APS
Codice Fiscale 91007610545
Via Umberto Gnoli, loc. San Marco – 06131 Perugia
tel. +39 389 4647659
www.umbria.agesci.it
segreg@umbria.agesci.it

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. La presidenza dell'Assemblea è assunta congiuntamente dai Responsabili regionali.
2. Qualora uno o entrambi i Responsabili regionali fossero assenti, o qualora lo ritenessero opportuno, possono nominare Presidenti, in loro sostituzione, uno o due membri dell'Assemblea, scelti tra i membri eletti del Consiglio regionale.
3. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
    a. atificare, con voto palese, la nomina di due scrutatori su proposta dei Presidenti;
    b. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da 3 membri (un Presidente e due membri) su proposta dei Presidenti.

Art. 7 – Funzioni del Presidente

1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. I Presidenti regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13.

Art. 8 – Funzioni del segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea;
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Responsabili regionali, è conservato a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

Art. 9 – Funzioni degli scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

AGESCI Regione Umbria
Associazione di Promozione Sociale - APS
Codice Fiscale 91007610545
Via Umberto Gnoli, loc. San Marco – 06131 Perugia
tel. +39 389 4647659
www.umbria.agesci.it
segreg@umbria.agesci.it

Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione, anche depositando il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. l Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
4. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. I Presidenti possono altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all' argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola, salvo diverso avviso del Presidente, nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione, eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. I Presidenti possono concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.

Art. 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea regionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni.
3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto.

4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere.
8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente, sentito il parere del Comitato mozioni.
9. I Presidenti, sentito il Comitato mozioni, possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni.

Art. 13 – Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (c.d. "mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. L'Assemblea regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
5. Il risultato delle votazioni viene proclamato dal Presidente, sentito il Collegio degli scrutatori.

Art. 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea regionale ha diritto ad un voto.

AGESCI Regione Umbria
Associazione di Promozione Sociale - APS
Codice Fiscale 91007610545
Via Umberto Gnoli, loc. San Marco – 06131 Perugia
tel. +39 389 4647659
www.umbria.agesci.it
segreg@umbria.agesci.it

Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

Art. 17 – Candidature

1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a Incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate da ogni membro dell'Assemblea, entro un termine che deve essere comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi.
2. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Regione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature. Il diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5 e 6 dello Statuto.

Art. 18 – Elezioni

1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera b dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
2. Qualora, nessun candidato sia risultato eletto, i Presidenti ricorrono al ballottaggio fra i due candidati più votati.

Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.
3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.
4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.

AGESCI Regione Umbria
Associazione di Promozione Sociale - APS
Codice Fiscale 91007610545
Via Umberto Gnoli, loc. San Marco – 06131 Perugia
tel. +39 389 4647659
www.umbria.agesci.it
segreg@umbria.agesci.it

Art. 20 – Pubblicazione degli Atti

1. Entro 60 giorni dalla conclusione della sessione vengono pubblicati dal Comitato regionale gli Atti della sessione comprendenti il verbale e tutti i documenti approvati dalle deliberazioni e inviati tramite posta elettronica a tutti i soci adulti della Regione.

Art. 21 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.

Art. 21 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

Art. 23 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea regionale, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.